

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

RG PU. 163-1//2024

in composizione monocratica, nella persona del dottor Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di concordato minore promossa dai coniugi [REDACTED]

[REDACTED], assistiti dall'Avvocato [REDACTED]

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato in data 15 Marzo 2024, i predetti ricorrenti hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss CCII, con allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, [REDACTED], comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76, comma 2, CCII (nonché l'elenco dei creditori ammessi al voto) e che ha concluso con giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione allegata ed alla convenienza della soluzione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, con particolare riferimento alla percentuale di soddisfazione dei creditori privilegiati ed al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75, comma 2, CCII.

Il concordato minore proposto prevede l'apporto di finanza esterna da parte di [REDACTED], che si è impegnato a corrispondere l'importo di euro 354,27, come apporto mensile (che si aggiunge all'importo di euro 450,00 versato dai ricorrenti, sempre su base mensile), per una rata complessiva mensile da versare in adempimento degli obblighi concordatari pari ad euro 804,27, per i creditori privilegiati; rate semestrali in numero di 30 saranno versate in favore dei creditori chirografari, sempre con l'apporto della finanza assicurata da [REDACTED].

Con decreto del 29 Marzo 2024, veniva quindi dichiarata aperta la procedura e disposta, a norma dell'art. 78 CCII, l'assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato ex art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Veniva contestualmente nominato Commissario giudiziale l'Avvocato Andrea Martino.

Tutto ciò premesso e ritenuto che la situazione di sovraindebitamento ha origine comune fra i ricorrenti coniugi, va detto che la proposta è risultata ammissibile, considerato che:

-i ricorrenti non rivestono la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività professionale, da parte di entrambi i ricorrenti, titolari di partita iva (la ricorrente [REDACTED] prosegue nell'attività commerciale, mentre [REDACTED] ha cessato la sua attività, sostanzialmente nel medesimo settore commerciale che costituisce oggetto dell'attività di [REDACTED]);

- non risultano compiuti atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda.

Uscita e firma
Napoli, 5/7/2024

- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo



Come riferito dal Commissario giudiziale, la proposta è stata comunicata ai creditori a mezzo pec ed, all'esito della fase deliberativa, è risultata approvata dalla unanimità delle classi votanti (in numero di tre, in tutte le quali si è formata la maggioranza); nulla osta, quindi, sul piano del giudizio di ammissibilità e fattibilità del piano, mancando contestazioni da parte dei creditori, all'omologazione della proposta di concordato.

P.Q.M.

omologa la proposta di concordato minore presentata da [REDACTED] e [REDACTED],
[REDACTED], come in atti generalizzati;

dichiara chiusa la procedura.

Napoli, 1 Luglio 2024

Il Giudice Delegato
Dottor Francesco Paolo Feo

